



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



UNIONE EUROPEA E IL SUO TENTATIVO DI COSTITUZIONE: UN NUOVO LEVIATANO?

Dibattito e riflessioni sul concetto di "Costituzione europea".

di **Federica Greco**
IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Venerdì 6 Febbraio 2015

"Cari lettori, le parole "costituzione" e "europea" sono ormai divenute un pericolo per la salute mentale. Leggo queste due parole e immediatamente vado a cercare un'aspirina. I libri che trattano della costituzione europea dovrebbero forse riprodurre sulla copertina l'avviso <> come si fa sui pacchetti di sigarette." Così ironizza **J. H. H. Weiler** nella prefazione al suo libro "**La Costituzione dell'Europa**", come a dire che si tratti di un binomio quasi inconciliabile e, a dir poco, complesso.

La mancata ratifica del Trattato istitutivo della Costituzione europea, infatti, da parte della Francia e dell'Olanda a seguito dell'esito negativo dei rispettivi referendum, ha aperto la strada ad un **ampio dibattito** che ancora oggi riceve profondi e differenziati contributi.

Primo fra tutti quello del Professore di diritto pubblico presso la Humboldt University di Berlino, nonché ex giudice della Corte costituzionale tedesca, **Dieter Grimm**, che si sofferma sul **valore che potrebbe assumere una costituzione nello scenario politico-giuridico attuale dell'Europa** e, se bastasse, questo particolare sistema di leggi "speciale", per status e contenuto, a creare l'integrazione auspicata nei diversi trattati.

Grimm nega la possibilità di una Costituzione dell'Unione europea e che questa possa efficacemente integrare la società per la mancanza di alcuni presupposti fondamentali: in primis, la mancanza di un'idea di "**popolo europeo**" intesa come una comunità sociale che abbia sviluppato un sentimento di comune appartenenza e capace di discorrere e confrontarsi in modo transnazionale (a parere del Nostro, infatti, non può esserci una Costituzione senza popolo); in secundis, l'inesistenza, a livello europeo, di strutture intermedie che facciano da ponte di collegamento tra cittadini e classe dirigente europea e in ultimo la non partecipazione del popolo alle decisioni nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo, ma piuttosto limitata alle decisioni dei giudici e degli Stati membri che risultano, dunque, esterne alla volontà popolare e che privano di conseguenza l'ordinamento stesso di una sua legittimità sociale.

Sul versante opposto, invece, da quanto affermato dall'ex giudice della Corte costituzionale tedesca, si ricorda, tra gli altri, l'opinione di autori come A. v. Brünneck che minimizza il problema riducendolo alla mera inesistenza di una lingua comune ai vari popoli dell'Unione.

Di tutt'altro avviso, il contributo alla causa espresso dall'ex giudice della Corte di Lussemburgo, **P. Pescatore**, secondo cui non è solo da ritenere **opportuna una Costituzione per l'Europa**, ma anche possibile. Le condizioni sarebbero reali e concrete, in quanto la Comunità europea avrebbe sviluppato una coscienza costituzionale che si baserebbe proprio sulla pluralità delle culture e delle identità nazionali europee, una

pluralità che trova il suo baluardo e punto di forza proprio nel rispetto e nella promozione dei diritti inalienabili dell'individuo e delle minoranze: valori comuni di democrazia, tolleranza, stato di diritto rappresenterebbero quella fonte d'identità e di legittimità sufficienti per un diritto costituzionale europeo, proprio perché hanno trovato una loro felice unione nel rispetto del pluralismo e dell'ampia varietà di culture, nazioni e lingue. Pluralismo che, dunque, dovrebbe essere preservato proprio come identità fondante e punto di forza della coscienza costituzionale europea.

A sostegno della tesi interviene anche il filosofo e giurista tedesco **Habermas** che si è sempre espresso a favore dell'adozione di una Costituzione europea. Nell'epoca della globalizzazione, secondo Habermas, una costituzione avrebbe la funzione di costruire **un'Unione europea capace di parlare con una sola voce nelle questioni di politica estera e di sicurezza**, sia all'interno della NATO che dell'ONU, permettendo così all'Europa di difendere interessi e valori propri della sua cultura e tradizione.

A proposito della supposta mancanza dei requisiti indispensabili per una costituzione europea, il giurista tedesco critica fortemente le argomentazioni di D. Grimm: una nazione di cittadini non deve essere confusa con una comunità fatalmente destinata e modellata da una discendenza, da una lingua e da una storia comuni. È astratto e impensabile pretendere l'esistenza di una comunità politica già formata e cosciente del proprio comune destino, prima dell'adozione di quelle forme costituzionali necessarie per dare ad essa un governo democraticamente legittimato.

Se avessimo atteso che "fossero stati fatti gli italiani" prima di fare l'Italia, il nostro Paese non avrebbe mai raggiunto l'unità nazionale.

Il legame che unisce le società politiche postmoderne non è più basato soltanto sulle etnie, la lingua e la religione ma, anche, su forme di comunicazione e collegamento che hanno aiutato ad edificare le moderne nazioni europee (turismo, internet, commercio internazionale, interessi culturali ed economici comuni) ed è in questo modo che le istituzioni stimolano la formazione o la maturazione di una comunità sottostante.

Se, grazie ad una Costituzione, l'Europa dovesse assumere la forma di uno stato federale con degli esecutivi ed una vita parlamentare nel senso pieno del termine, l'attività di partiti, di giornalisti si orienterebbe immediatamente verso Bruxelles creando quell'opinione pubblica europea la cui mancanza è oggi tanta lamentata. Habermas, dunque, si sforza di individuare quei valori e quegli interessi che uniscono le Nazioni europee rispetto alle altre regioni geo-politiche ed economiche del globo.

Recenti studi, in merito alla ricerca di elementi che potrebbero porsi come base comune

dell'Europa e fonte di integrazione della stessa, hanno rilevato il profondo impatto della normativa europea sui diritti privati nazionali, principalmente, nei campi della competition law, della consumer law e della securities law tanto da parlare di una vera e propria "europeizzazione" del diritto privato. Questa nuova consapevolezza di cosa gli Europei hanno in comune ha trovato un'espressione mirabile nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale si pone come contenitore di quei principi fondamentali comuni a tutti i Paesi dell'Unione, fondativi dell'unione stessa e che oggi rappresentano valori eterni che permettono un'effettiva aggregazione e coesione sociale e culturale nonché volte a porsi come limite di azione all'Unione Europea stessa. Il tentativo d'integrazione europea non è di certo, cessato con il fallimento della Costituzione europea, anche perché la maggior parte dei contenuti del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stati trasposti nel recente Trattato di Lisbona del 2008.

Tutte le nazioni europee sono esposte ad una globalizzazione economica e culturale che stimola la consapevolezza di un'eredità normativa comune che non esclude necessariamente un riconoscimento del pluralismo che oggi, senza ombra di dubbio, caratterizza l'Unione Europea. Uccidere questa pluralità equivarrebbe, infatti, ad uccidere l'Europa stessa: non a caso lo stesso motto dell'Unione Europea recita, per l'appunto, "uniti nelle diversità". E allora cosa fare?

Una via di fuga potrebbe essere rappresentata dalla modifica delle costituzioni nazionali in favore di una costituzione sovranazionale la quale, oltre che contenere il sistema di garanzie-limiti dei principi fondamentali che, ça va sans dire, costituiscono il collante dei diversi Stati europei, aggiunga quegli elementi di aggregazione che diano nuovo impulso al processo di trasformazione dell'Unione Europea in un'ottica di sistema di poteri ben integrato tra i diversi livelli. Una Costituzione sovranazionale a tal punto completa che non renda più sufficiente la mera consultazione dei testi delle costituzioni nazionali per conoscere l'estensione esatta e reale dei poteri degli organi da questi istituiti e dei diritti dei singoli nei confronti dell'autorità pubblica.

Problema che si presenterebbe a questo punto potrebbe essere quello relativo alla **manca di legittimità del potere pubblico europeo**. Per far sì che superi ogni critica occorre si tratti di una legislazione effettivamente democratica. Ma sappiamo che è nell'ambito delle negoziazioni e per mezzo delle procedure di ratifica previste nelle costituzioni nazionali che i cittadini degli Stati membri, rappresentati dai loro governi e dai loro parlamenti nazionali, o, anche, esprimendosi in via referendaria, hanno costituito di comune accordo i trattati istituenti la Comunità e l'UE, ossia un'autorità pubblica europea originaria e autonoma la cui legittimità riposa unicamente nella volontà comune dei cittadini.

In questo senso i trattati possono essere intesi come l'espressione di un “**contratto sociale europeo**”, di un “**pactum unionis**” per dirla alla Hobbes, in cui l'Unione Europea impersonificherebbe il concetto moderno di Leviatano alla luce di un “pactum subiectionis” spontaneo tra gli Stati membri per vedersi riconosciute, a livello sovranazionale, garanzie e collaborazioni in specifici ambiti ancora oggi deboli e incerti.

Riferimenti Bibliografici

- D.Grimm "Does Europe Need a Constitution?", European Law Journal, 9 SEP 2010 -
J.H.H. Weiler "La Costituzione dell'Europa", Il Mulino, 2013
